

Giunta Regionale

## DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE

Servizio Risorse idriche, Acque pubbliche, Attività estrattive e Bonifiche

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

N. 1091 DEL 05/02/2021

## OGGETTO:

Art. 5 comma 6 del D.Lgs. 117/2008 – Presa d'atto dell'approvazione, da parte dell'Ingegnere Capo della Polizia Mineraria, del Piano di Gestione dei Rifiuti di Estrazione relativo alla cava sita in Voc. Monticchio, Loc. Monte Petroso, Fraz. Colle Umberto I° del Comune di Perugia – Soc. Marinelli A. Calce Inerti S.r.I.

**Visto** il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni; **Vista** la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

**Vista** la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;

**Vista** la L.R. 2 aprile 2015, n. 10 recante "Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali – Conseguenti modificazioni normative" con la quale, ai sensi dell'articolo 2 a far data dal 01/12/2015, sono state riallocate in capo all'Amministrazione Regionale, tra l'altro, le funzioni in materia di attività estrattive concernenti la vigilanza dei lavori di cava e le funzioni di Polizia Mineraria;

**Visto** il D.Lgs. 117/2008 che al comma 1 dell'art. 5 stabilisce: "l'operatore elabora un piano di gestione dei rifiuti di estrazione per la riduzione al minimo, il trattamento, il recupero, e lo smaltimento dei rifiuti stessi, nel rispetto del principio dello sviluppo sostenibile" e considerato

che lo stesso D.Lgs. 117/2008 alla lettera gg) del comma 1 dell'art. 3 individua, quale autorità competente, "l'autorità definita dal regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e dagli art. 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e secondo il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché alle singole leggi regionali sulle attività estrattive", e al comma 6 dell'art. 5 stabilisce che: "l'Autorità competente approva il piano di cui al comma 1 e le eventuali modifiche di cui al comma 4 e ne controlla l'attuazione";

**Considerato** che l'approvazione del Piano di Gestione dei Rifiuti di Estrazione è di competenza dell'autorità di vigilanza, come sopra definita, e che in base alla declaratoria (D.D. n. 5108/2017) della Sezione Risorse Minerarie e Vigilanza il Responsabile della Sezione riveste il ruolo di "Ingegnere Capo della Polizia Mineraria" medesima;

**Ricordato** che per la cava in questione era stato precedentemente approvato dalla Provincia di Perugia, quale Ente competente all'epoca, il Piano di Gestione dei Rifiuti di Estrazione con D.D. n. 8359 del 31/10/2012;

**Evidenziato** che in sedo al procedimento di PAUR (1/93/20) relativo al "Progetto di integrazione delle tecniche di coltivazione mediante l'impiego di esplosivi relativo al progetto definitivo approvato – l° stralcio, finalizzato all'ampliamento della cava attiva di calcare sita in Loc. Monte Petroso nel comune di Perugia" è stata richiesta l'approvazione Piano di Gestione dei Rifiuti estrattivi di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2008 producendo l'Elaborato A3.3-35 Piano di Gestione Rifiuti Estrattivi:

**Tenuto conto** che dall'analisi dell'Elaborato A3.3-35 Piano di Gestione Rifiuti Estrattivi presentato non emergono variazioni sostanziali al Piano di Gestione dei Rifiuti di Estrazione approvato dalla Provincia di Perugia con D.D. n. 8359 del 31/10/2012 sopra richiamato;

**Considerato** che dal predetto Piano di Gestione dei Rifiuti di Estrazione risulta sostanzialmente che:

- non sono prodotti rifiuti pericolosi derivanti dalle attività di coltivazione;
- 2. non sono prodotti rifiuti non inerti non pericolosi derivanti dalle attività di coltivazione;
- 3. la terra non inquinata, i rifiuti di estrazione non pericolosi derivanti dalla prospezione, i rifiuti derivanti dalle operazioni di estrazione e i rifiuti inerti, ove prodotti, sono stoccati per periodi inferiori a tre anni;
- 4. nel sito in esame non sono presenti né sono previste strutture di deposito di categoria A di cui all'All. III del D.Lgs. 117/2008.

**Tenuto conto che** il Piano di Gestione dei Rifiuti di Estrazione proposto è stato approvato in data 04 febbraio 2021, ai sensi del comma 6 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2008, dall'Ingegnere Capo della Polizia Mineraria, come sopra identificato, risultando lo stesso coerente con i contenuti del D.Lgs. 117/2008 e non ravvedendo ostatività alla sua approvazione, pertanto si prende atto di tale sopracitata approvazione con le relative prescrizioni che di seguito si riportane nel determinato del presente atto:

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

## II Dirigente DETERMINA

- 1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
- 2. Di valutare positivamente, prendendone atto, l'approvazione del 04 febbraio 2021 che si allega in copia del Piano di Gestione dei Rifiuti di Estrazione in oggetto, ai sensi del comma 6 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2008, da parte dell'Ingegnere Capo della Polizia Mineraria quale autorità competente individuata dalla declaratoria (D.D. n. 5108/2017) della Sezione Risorse Minerarie e Vigilanza regionale, alle condizioni che seguono dallo stesso stabilite:
  - a. l'accumulo dei materiali non utili derivanti dalla coltivazione, quali il terreno vegetale, il cappellaccio, le terre non inquinate, gli sterili di coltivazione, i trovanti di terre e rocce da scavo non utilizzabili come materiali di cava o loro associati, e non inquinati, venga

- effettuato solo all'interno delle aree di cava e gli stessi siano completamente riutilizzati per i lavori di recupero delle aree coltivate. Il loro periodo di deposito non dovrà, in ogni caso, essere superiore ai tre anni. L'eventuale loro esubero sia trattato secondo i dettami stabiliti dalla normativa specifica vigente per il riutilizzo all'esterno del luogo di produzione;
- ai fini della determinazione della non contaminazione delle terre, quali il terreno vegetale ed il cappellaccio (terra non inquinata), preventivamente alla loro asportazione, dovranno essere eseguite le procedure di campionamento e caratterizzazione chimico-fisica e accertamento delle qualità ambientali stabilite dagli Allegati 2 e 4 del D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120;
- c. per lo stoccaggio temporaneo in cumuli sia garantita la stabilità delle scarpate ed impedito qualsiasi scivolamento e/o rotolamento dei materiali stoccati e gli stessi siano utilizzati, gestiti e mantenuti in efficienza senza creare pericoli per la salute umana e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare, senza creare rischi per l'acqua, per l'aria, per il suolo, per la fauna e per la flora, senza causare inconvenienti da rumori o odori e senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse. A tal fine detti cumuli dovranno essere obbligatoriamente rinverditi quando il loro periodo di deposito superi i dodici mesi;
- d. ai sensi dell'art. 11 comma 2 del D.Lgs. 117/2008, "in conformità all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 624 del 1996, il titolare dell'attività estrattiva attesta annualmente che i cumuli, le dighe, i bacini di decantazione e le strutture di deposito dei rifiuti di estrazione sono progettati, utilizzati e mantenuti in efficienza in modo sicuro e che è stata implementata una politica di prevenzione degli incidenti ed adottato un sistema di gestione della sicurezza tali da garantire che i rischi per la salute umana e l'ambiente siano stati eliminati o, ove ciò non sia praticabile, ridotti al minimo accettabile e adeguatamente tenuti sotto controllo";
- e. per l'ubicazione, il dimensionamento e l'altezza massima consentita dei cumuli sia sempre fatto riferimento a quanto approvato dall'Accertamento di Giacimento di cava e/o dall'Autorizzazione alla Coltivazione di cava in essere di cui il presente Piano di Gestione dei Rifiuti di Estrazione costituisce parte integrante e sostanziale;
- f. per i lavori di recupero ambientale, riempimento dei vuoti e delle volumetrie prodotti dall'attività estrattiva, riambientamento, rimodellazione delle scarpate, sistemazioni ambientali e similari, siano utilizzati principalmente i materiali non utili preventivamente stoccati e di cui al precedente punto 1, mentre le eventuali terre e rocce da scavo provenienti da cantieri esterni, che soddisfino i requisiti disposti dal D.Lgs. 117/2008 e dalla normativa specifica vigente sul riutilizzo di terre e rocce da scavo (D.P.R. n. 120/2017), siano utilizzate solo nel caso che i predetti materiali non utili presenti in cava risultino insufficienti:
- g. la Soc. Marinelli A. Calce Inerti S.r.l. <u>è tenuta ad avere un registro delle quantità esatte di rifiuti di estrazione solidi e liquidi prodotti,</u> pena la revoca dell'autorizzazione all'attività estrattiva, ai sensi del punto 5-bis dall'art. 5 del D.Lgs. 117/08;
- h. l'eventuale utilizzo, per i lavori di recupero ambientale di cui al precedente punto 6, di rifiuti speciali non pericolosi recuperabili, di cui al D.M. Ambiente 05/02/1998, sia limitato ai soli rifiuti di estrazione o assimilabili e venga preventivamente autorizzato ai sensi degli art. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06. A tal fine si ricorda, ai sensi dell'art. 10 punto 3) del D.Lgs. 117/08, che: "... Il riempimento dei vuoti e delle volumetrie prodotti dall'attività estrattiva con rifiuti diversi dai rifiuti di estrazione di cui al presente decreto è sottoposto alle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, relativo alle discariche di rifiuti.":
- il Piano di Gestione dei Rifiuti di Estrazione dovrà nuovamente essere approvato qualora intervengano modifiche sostanziali di cui al punto 4 dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2008 e, comunque, il Piano medesimo dovrà essere riesaminato ogni cinque anni. Le eventuali modifiche siano notificate alla Regione Umbria;
- j. è fatto obbligo alla Soc. Marinelli A. Calce Inerti S.r.l. di rispettare le presenti condizioni e quanto comunque stabilito dal D.Lqs. 117/2008;

- k. il presente Piano di Gestione dei Rifiuti di Estrazione è riferito alla cava sita in Voc. Monticchio, Loc. Monte Petroso, Fraz. Colle Umberto I° del Comune di Perugia, compresi gli eventuali impianti di prima lavorazione, mentre ne sono esclusi gli impianti che, pur collocati all'interno dell'ambito di cava, non costituiscono prima lavorazione e le loro relative pertinenze che dovranno essere delimitate o recintate;
- I. il presente Piano di Gestione dei Rifiuti di Estrazione costituisce sezione del piano globale dell'attività estrattiva, ai sensi del comma 5 dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2008.
- 3. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 05/02/2021

L'Istruttore - Fabio Antonielli

Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 05/02/2021

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa Il Responsabile Simone Padella

Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 05/02/2021

Il Dirigente Leonardo Arcaleni

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2